

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI INTERCULTURALI PRESSO LA SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

Premesso che

La Regione Puglia, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto comunitario, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

La Regione Puglia promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati, con particolare riferimento all'assistenza socio-sanitaria, la formazione socio-linguistica, l'orientamento al lavoro, la tutela dai fenomeni di sfruttamento, l'accoglienza abitativa, favorendone la piena partecipazione alla vita pubblica e l'accesso ai diritti.

In particolare, attraverso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, promuove e gestisce politiche e interventi multistakeholder, di empowerment delle popolazioni migranti, operando in stretta collaborazione con le agenzie e gli organismi intergovernativi, le amministrazioni centrali e periferiche, le prefetture, le questure, le università e i centri di ricerca, gli enti locali, le associazioni datoriali e sindacali, gli enti bilaterali, le organizzazioni non governative, i soggetti del terzo settore.

Il fondamento normativo regionale che regola la cornice di intervento è la L.R. 32/2009 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia) e il Piano Regionale per l'Immigrazione, quale linea guida di indirizzo in materia di programmazione integrata, in favore degli immigrati e per l'attuazione degli interventi.

Nel Piano Triennale delle Migrazioni 2021-2023, redatto ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 32/2009, e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1225 del 22 luglio 2021, tra le linee di intervento è prevista l'istituzione di un elenco di mediatori interculturali con una formazione specifica dedicata.

La mediazione interculturale riveste infatti un ruolo centrale, per garantire un accesso equo alle informazioni, ridurre il rischio di incomprensioni e facilitare la fruizione dei servizi territoriali, da parte della popolazione straniera residente.

Il mediatore interculturale non si limita ad esercitare un ruolo di mero traduttore da una lingua straniera all'italiano, ma opera da facilitatore nel rapporto tra i cittadini stranieri, le istituzioni pubbliche e i servizi territoriali, attraverso l'accompagnamento e la mediazione sociale, favorendone l'inclusione.

Il mediatore interculturale collabora con gli Enti e gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività, contribuisce a una corretta informazione sui diritti e i doveri dei residenti stranieri, partecipa alla programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di integrazione ed empowerment sociale sul territorio.



Il mediatore interculturale rappresenta, per questo, una figura chiave in settori come la sanità, il welfare, la giustizia, l'istruzione, il lavoro, l'anagrafe. E gli è richiesto, oltre che un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione, un background relativo ai codici culturali e comportamentali del gruppo culturale che rappresenta, oltre che adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti.

La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e antimafia sociale di Regione Puglia, con il presente Avviso intende acquisire domande per costituire un elenco di mediatori interculturali, da rendere disponibile ad enti pubblici e privati, istituzioni ed enti del terzo settore sul territorio regionale pugliese

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Avviso definisce i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali.

Art. 2

Mediatori interculturali

Ai fini di questo Avviso, per mediatore interculturale si intende l'operatore sociale che favorisce il rapporto tra cittadini immigrati, istituzioni e servizi territoriali, per facilitarne l'accesso ai servizi, nel rispetto dell'autonomia delle persone e secondo principi di terzietà.

Al mediatore è richiesta la capacità di informare, orientare e favorire l'accesso ai servizi territoriali da parte della popolazione straniera residente oltre che accompagnare lo straniero immigrato nell'esercizio dei propri diritti e doveri civili, per rafforzarne l'autonomia.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei mediatori interculturali

Possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei mediatori interculturali tutti i cittadini italiani o stranieri, regolarmente residenti, in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a. età non inferiore ai 18 anni;
- b. cittadinanza italiana e/o in uno degli stati membri dell'UE o extra europea con permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- c. buona conoscenza della lingua italiana (livello B1);
- d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso e non essere sottoposto a misure cautelari, di prevenzione e sicurezza;
- e. conoscenza di una o più lingue parlate in Paesi europei e/o extra Europei, inclusi i dialetti e varietà linguistiche.

Inoltre, i candidati devono possedere cumulativamente o alternativamente uno dei seguenti requisiti formativi o professionali:

- f. diploma di laurea attinente alla materia della mediazione interculturale;
- g. possesso di titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia di mediazione interculturale conseguiti nella formazione professionale regionale;



- h. svolgimento continuativo dell'attività lavorativa di mediatore culturale e/o linguistico negli ultimi cinque anni, da documentare mediante contratti di lavoro.

Art. 4

Modalità di candidatura all'iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, deve essere trasmessa alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale, presso la quale è tenuto l'elenco regionale, esclusivamente via pec all'indirizzo: mediazione_sic.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre **la data del 31.10.2025**.

L'elenco sarà organizzato su aree di competenza linguistica e ciascun richiedente potrà indicare una o più aree linguistiche in cui iscriversi.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 debitamente datato e sottoscritto;
2. copia autentica del diploma di laurea e/o dei titoli legalmente riconosciuti conseguiti nella formazione professionale regionale (attestati) a dimostrazione del possesso dei requisiti formativi richiesti all'art. 3;
3. lettere di incarico, contratti e/o ogni altra documentazione relativa alle esperienze professionali svolte nell'ambito della mediazione linguistica e/o culturale a dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti all'art. 3;
4. ulteriore eventuale documentazione a supporto dei titoli e delle esperienze lavorative dichiarate nel curriculum vitae;
5. copia del documento di identità e (per i cittadini stranieri) titolo di soggiorno in corso di validità.

Art. 5

Istruttoria e iscrizione nell'Elenco

Le domande pervenute saranno istruite da una Commissione nominata dal Dirigente della Sezione del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale, per la verifica di rispondenza ai requisiti richiesti dall'Avviso.

La Commissione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei titoli dichiarati nella domanda, richiedere soccorsi istruttori laddove la documentazione risulti incompleta e/o convocare i richiedenti per approfondire le informazioni dichiarate nel CV, come la competenza linguistica.

Terminata l'istruttoria, i soli candidati in possesso di tutti i requisiti saranno ammessi all'Elenco regionale, e i loro profili e CV, messi a disposizione degli enti territoriali che vogliano farne richiesta.

La costituzione dell'Elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggio e/o altre classificazioni di merito. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali.



L'Elenco regionale dei mediatori interculturali sarà pubblicato nella Sezione tematica del portale di Regione Puglia e la permanenza nell'elenco avrà durata biennale, previa la conservazione dei requisiti di accesso da parte degli iscritti.

L'Avviso sarà riaperto annualmente per accogliere i nuovi iscritti.

Articolo 6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è la dr.ssa Loredana Cuppone. Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all'indirizzo PEC: mediazione_sic.regioneitalia@pec.rupar.puglia.it

Art. 7 Formazione dei mediatori culturali

La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale Regione Puglia, si riserva di promuovere corsi, workshop e iniziative di formazione e aggiornamento delle competenze dei mediatori interculturali, di concerto con il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, o attivando collaborazioni con enti di formazione, istituti di istruzione e istituzioni universitarie.

Articolo 8 Tutela della privacy

I dati personali conferiti all'Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018.

Articolo 9 Pubblicità

Del presente Avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia e nel sito istituzionale della Regione Puglia, sezione Concorsi – Bandi e avvisi regionali del sito www.regione.puglia.it.

Bari

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Vitandrea Marzano)